

Confronto d.lgs. n. 300 del 1999 con d.lgs. n. 173 del 2003

<i>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	<i>Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173 Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 legge 6 luglio 2002 n. 137</i>
CAPO V IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
Articolo 24 (Aree funzionali)	Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:	1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24: 1) al comma 1:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;	a) alla lettera a), dopo le parole: «gestione del debito pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla gestione di partecipazioni» e' soppressa la congiunzione «e»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;	b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: «ordinamento», sono aggiunte le seguenti: «; ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;»;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;	
d) politiche fiscali con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di	c) alla lettera d) sono sopprese le parole: «patrimonio dello Stato,»;

settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;	
e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.	d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: «e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.»;
	2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»;
Articolo 25 (Ordinamento)	
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.	b) all'articolo 25: 1) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.	2) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»;
Articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali)	
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento.	
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:	c) all'articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «stipulano una convenzione

	triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario»;
b) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;	
c) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;	
d) le strategie per il miglioramento;	
e) le risorse disponibili;	
f) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.	
3. La convenzione prevede, inoltre:	
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;	
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;	
c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.	
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:	
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;	
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;	
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.	
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.	
Articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali)	
1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.	
2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospendere l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del	e) all'articolo 60: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.	Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci»;
3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.	2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;
Articolo 61 (Principi generali)	
1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.	f) all'articolo 61, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.»;
2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.	
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.	
4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.	
Articolo 62 (Agenzia delle entrate)	
1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.	g) all'articolo 62: 1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.	2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali», sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.	
Articolo 63 (Agenzia delle dogane)	
1. L'agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e	h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;

sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.	
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.	
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.	
Articolo 64 (Agenzia del territorio)	
1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.	d) le parole "comitato direttivo " negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: "comitato di gestione"
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.	
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.	
4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	
Articolo 65 (Agenzia del demanio)	
1. All'agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.	i) all'articolo 65: 1) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «All'agenzia e' altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.»;
2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.	2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;
Articolo 66 (Statuti)	
1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.	l) all'articolo 66, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi

	relative alle persone giuridiche private.»;
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.	
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi	
Articolo 67 (Organi)	
1. Sono organi delle agenzie fiscali:	
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;	
b) il comitato direttivo, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;	
c) il collegio dei revisori dei conti.	
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.	m) all'articolo 67: 1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;
3. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.	2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.»;
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.	3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
5. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.	
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del	

bilancio dell'agenzia.	
Articolo 72 (<i>Rappresentanza in giudizio</i>)	
1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.	
Articolo 73 (<i>Gestione e fasi del cambiamento</i>)	
1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.	n) all'articolo 73, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;
2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.	
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.	
4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.	
5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.	
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.	
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.	
Articolo 74 (<i>Disposizioni transitorie sul personale</i>)	
1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero e' incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.	
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da	

definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.	
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.	
4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo, e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.	o) all'articolo 74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».
5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.	

Ministero delle attività produttive

1. Considerazioni di sintesi.

2. Il quadro programmatico: *2.1 Il quadro programmatico di riferimento per il 2003; 2.2 La direttiva del Ministro per il 2003.*

3. Il quadro generale di riferimento della gestione.

4. L'auditing finanziario e contabile: *4.1 Dati complessivi; 4.2 I temi di approfondimento: 4.2.1. I principali fenomeni gestionali; 4.3 Caratteristiche specifiche: 4.3.1 I capitoli fondo nella gestione del ministero; 4.3.2 L'attività ispettiva e la dimensione finanziaria delle revoche.*

5. I risultati della gestione. Una analisi per funzioni-obiettivo: *5.1 Le funzioni obiettivo: una lettura di sintesi per Centri di Responsabilità e categorie economiche; 5.2 L'attività per funzione obiettivo un esame di attività e risultati: 5.2.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro; 5.2.1.1 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale promozionale e Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale; 5.2.1.2 Settore assicurativo; 5.2.1.3 Settore del commercio e dei servizi; 5.2.1.4 Gli interventi per il sostegno finanziario al commercio; 5.2.1.5. Tutela del mercato e dei consumatori; 5.2.2 Affari generali del lavoro – Politica cooperativa; 5.2.3 Combustibili ed energia: 5.2.3.1 Petrolio e gas naturale; 5.2.3.2 Combustibili nucleari; 5.2.3.3 Elettricità; 5.2.4 Attività estrattive manifatturiere ed edilizie: 5.2.4.1 Attività estrattive riguardanti risorse minerali; 5.2.4.2 Attività manifatturiera: 5.2.4.3 Programmazione del settore industriale - Regolamentazione e vigilanza del settore industriale; 5.2.4.4 Incentivazione del settore industriale; 5.2.4.5 Gli interventi per il sostegno finanziario alle imprese industriali; 5.2.5 Altri settori industriali; 5.2.5.1 Gli interventi per il sostegno finanziario al turismo; 5.2.6 Ricerca e sviluppo per affari economici; 5.2.6.1 Gli interventi per il sostegno finanziario alla ricerca: alcuni dati sull'attività nell'ultimo quadriennio.*

6. Organizzazione.

1. Considerazioni di sintesi.

Nel referto relativo allo scorso esercizio si era rilevato come dal punto di vista del ridisegno costituzionale, il 2002 si fosse caratterizzato come un anno di attesa. Non avevano preso corpo modificazioni significative nel quadro di governo della politica per i settori produttivi, che rimaneva soggetta alle incertezze interpretative sul ruolo dell'amministrazione

centrale. Alle difficoltà sul fronte delle competenze, si sommavano quelle relative al quadro delle risorse per gli interventi a sostegno dei comparti produttivi. Le nuove tensioni sul lato della finanza pubblica avevano inciso sulla funzionalità degli interventi, portando ad un forte incremento dei residui di stanziamento e delle economie sulla competenza soprattutto in conto capitale.

Entrambi gli aspetti si dovevano guardare con preoccupazione specie in un quadro economico nazionale che subiva un forte rallentamento (+0,4 per cento la crescita del prodotto interno lordo nel 2002 contro +1,8 per cento del 2001) e in cui nel settore industriale alla flessione del prodotto dello 0,8 per cento si accompagnava un calo delle esportazioni particolarmente significativo (-2,8 per cento in valore).

Nel 2003 l'elemento di maggior criticità si conferma essere la perdita di competitività, sia nei confronti dei paesi sviluppati sia delle economie emergenti. Le esportazioni di beni e servizi registrano una flessione nell'anno del 4 per cento in termini di quantità, mentre la quota sul commercio mondiale subisce un'ulteriore caduta toccando il 3 per cento (nel 1995 era al 4,5 per cento). Le imprese italiane subiscono la concorrenza nei segmenti più tradizionali del modello di specializzazione nazionale, senza riuscire a guadagnare spazi sui mercati di prodotti più innovativi.

In questo quadro non favorevole, l'amministrazione ha portato avanti il processo di attuazione delle principali linee programmatiche:

- sono stati attivati interventi per il rafforzamento dei processi innovativi delle imprese (è stato completato il primo bando relativo al PIA innovazione; sono stati avviati i primi bandi tematici e territoriali previsti dalla riforma del Fondo innovazione tecnologica; sono stati completati gli adempimenti per rendere operativo il sostegno al capitale di rischio di imprese innovative);
- sono state aggiudicate le agevolazioni previste dai principali strumenti di sostegno alle aree depresse (con il bando industria, aperto nel 2001, quelli commercio e turismo, sono stati finanziati gli accordi di programma definiti nel 2002) e sono stati resi più stringenti i meccanismi di selezione dei progetti ammessi ai benefici della legge n. 488 del 1992;
- sono state approntate le norme che consentono l'utilizzo delle agevolazioni previste dalla legge n. 181 del 1989 per l'intervento in aree di crisi, acquisendo il necessario consenso comunitario;
- è proseguita la liberalizzazione in campo energetico (con l'estensione dei clienti idonei e l'attivazione della borsa elettrica) per consentire una riduzione degli effetti negativi in termini di competitività di costi energetici più elevati dei principali concorrenti europei;
- è stato esteso il ricorso a fondi per il finanziamento di iniziative imprenditoriali all'estero per facilitare la penetrazione delle imprese italiane nei nuovi mercati (Cina, Russia, Balcani e Paesi dell'area Mediterranea e Medio orientale).

E' continuato nell'anno il processo di revisione normativa (i codici) e di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e degli enti da essa controllati (Enea), mentre deve ancora essere approvata la delega per il riordino dei soggetti deputati al sostegno dell'export.

Sono risultati ottenuti, tuttavia, non senza difficoltà, con una riduzione tendenziale delle risorse e con una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione. Dall'esame dell'attività svolta nell'anno, emerge un'azione amministrativa che ha continuato a subire le incertezze legate alla mancata definizione di nuove modalità di rapporto con gli enti decentrati. Ma a queste, in un quadro di finanza pubblica più stringente, se ne sono aggiunte ulteriori da ricondurre ad una crescente incertezza sulla utilità di politiche per i settori produttivi nel contribuire al superamento delle difficoltà strutturali del sistema economico nazionale. Il prevalere di una impostazione macroeconomica che vede le politiche di incentivazione come meri trasferimenti di risorse ha inevitabilmente comportato un rallentamento nei flussi finanziari e quindi ritardi nell'attuazione effettiva delle misure di intervento. Causa di tale rallentamento è stata poi la

previsione di una trasformazione di parte degli incentivi a fondo perduto in credito agevolato contenuta nella finanziaria per il 2003. La revisione normativa che ne è derivata ha inciso sulla funzionalità di un sistema già posto a dura prova dalle difficoltà competitive.

2. Il quadro programmatico.

L'attività relativa all'esercizio 2003 deve essere letta in rapporto a quella che è stata l'impostazione programmatica in materia di settori produttivi contenuta nel documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 2003-2005, così come ripresa nella nota illustrativa al bilancio di previsione 2003 e nella successiva direttiva del Ministro.

2.1. Il quadro programmatico di riferimento per il 2003.

Il documento programmatico del luglio 2002, riconfermando il ruolo centrale della politica di incentivazione alle imprese, soprattutto nell'eliminazione dei divari ancora presenti nel Mezzogiorno, aveva delineato come obiettivi dell'azione di Governo la semplificazione dell'intero sistema. Si confermava il diverso ruolo degli strumenti di incentivazione¹, puntando tuttavia a:

- semplificare la scelta e il ricorso agli strumenti, concentrando i fondi destinati ai diversi strumenti così da assicurare una piena flessibilità di allocazione e rimodulazione delle risorse tra essi;
- valutare, d'intesa con le Regioni, eventuali nuovi strumenti e modalità di incentivazione;
- attrarre capitali di rischio e nuove imprese nel Sud, potenziando lo strumento del contratto di programma (e orientandolo allo scopo) e prevedendo l'avvio di un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'esterno. Una missione, affidata a Sviluppo Italia, che doveva garantire la gestione integrata e coordinata delle diverse fasi del processo di localizzazione, anche attraverso l'articolazione territoriale della propria struttura e di intesa con le Regioni;
- dare priorità agli interventi che favorivano l'adozione di nuove tecnologie, l'innovazione e le attività di ricerca e sviluppo;
- migliorare l'utilizzo delle garanzie finanziarie per moltiplicare il volume delle risorse mobilizzabili dalle imprese sul mercato e per ridurre il costo del capitale;
- promuovere fondi d'investimento specializzati per le imprese operanti in settori innovativi e in aree in cui minore è lo sviluppo del mercato azionario;
- completare la razionalizzazione e semplificazione del regime di aiuti alle imprese per ridurre i costi amministrativi sia per il bilancio pubblico, sia per i privati, in un quadro di collaborazione tra i diversi livelli di governo.

Sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese, il superamento delle difficoltà incontrate sui mercati esteri era affidato ad una prioritaria attenzione su ricerca e formazione, quindi sulla produzione di qualità e su un aumento degli investimenti sia in entrata che in uscita attraverso procedure semplici e tempi certi. Per favorire la crescita delle piccole imprese si prevedeva poi di dare priorità all'attuazione degli Sportelli unici regionali e degli Sportelli Italia all'estero quale desk unico per le imprese, al fine di offrire agli operatori un'assistenza in cui si integrassero i contributi delle differenti istituzioni di supporto. Funzionale a tale disegno, la "messa a sistema" degli enti (Ice, Sace, Simest, Finest, Informest, Camere di Commercio all'estero) attraverso il riordino di tali soggetti. Sul piano normativo, poi, la redazione del

¹ Il ruolo di un *credito d'imposta* opportunamente riformato e finanziato nella compensazione generalizzata, certa e automatica di maggiori costi di investimento nel Mezzogiorno; quello della legge 488/92, dei *contratti di programma*, e degli altri *interventi per l'imprenditorialità* a favore di imprese con date caratteristiche, predefinite dalla programmazione, e selezionate, via bando o con metodo negoziale, dei *patti territoriali* nella promozione della partecipazione delle imprese nell'ambito di progetti territoriali integrati con altre imprese, soggetti pubblici e *partners* sociali

“Testo Unico per il commercio estero” doveva consentire di razionalizzare gli strumenti finanziari a sostegno alle imprese. Per gli investimenti esteri considerati centrali per l'avanzamento tecnologico e dimensionale, si ipotizzava il varo di una “legge obiettivo” che facesse perno sulla semplificazione e sulla erogazione di servizi di assistenza ed informazione².

Nel settore dell'energia, fermo restando l'obiettivo di completare il processo di liberalizzazione, per ottenere una riduzione dei prezzi e una sicurezza nella fornitura, si puntava a promuovere la crescita dell'offerta di energia elettrica disponibile per il Paese, favorendo ove possibile il riequilibrio territoriale nella localizzazione delle centrali; a semplificare le procedure di costruzione di nuove linee, in modo da assicurare l'espansione della rete nazionale di trasmissione, collegare rapidamente i nuovi impianti di produzione e potenziare le interconnessioni con gli altri Paesi europei (la riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione in un unico soggetto quotato in Borsa). Funzionale a ciò anche la diversificazione delle fonti (attraverso l'utilizzo di quelle rinnovabili) e la revisione dei vincoli sull'utilizzo di combustibili poco sfruttati in Italia, quale il carbone. Con la realizzazione del piano di dismissione di capacità produttiva da parte dell'ENEL, si prefigurava il raggiungimento di condizioni di mercato adeguate all'avvio della Borsa elettrica.

Nel settore del gas, si prevedeva il potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento e trasporto e un assetto normativo che mantenesse una coerenza tra la durata dei contratti di importazione e disponibilità di accesso alle infrastrutture di trasporto. Per ciò si puntava a creare un sistema di regole per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture.

In linea con gli indirizzi del d.lgs. n. 114 del 1998 di tutela e di recupero dei centri storici, si prevedeva, nel settore del commercio la costituzione di “centri commerciali naturali”, per l'assortimento merceologico del commercio di vicinato, nonché lo sviluppo di nuove modalità di vendita, quali il franchising e il commercio elettronico, garantendo con l'attuazione della normativa comunitaria una maggiore protezione dei consumatori. Più elevati livelli di informazione e maggiore concorrenza dovevano garantire benefici in termini di prezzi di beni e servizi (ad esempio in quelli assicurativi). Per lo sviluppo del comparto del turismo, si puntava sulla creazione di una politica coordinata tra i diversi livelli di governo per accrescere la capacità del sistema nazionale ed acquisire nuove quote di mercato, intercettando la domanda al di fuori dei picchi stagionali.

2.2. La direttiva del Ministro per il 2003.

La direttiva per il 2003 ha meglio qualificato gli indirizzi programmatici contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria, individuando obiettivi strategici e obiettivi operativi

² Come confermato anche nel Dpef 2004-2006 l'analisi che muove nelle scelte programmatiche è che il sistema delle piccole imprese rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo dell'economia italiana ma i vantaggi comparati che ne avevano decretato il successo nel passato sembrano attenuarsi progressivamente. Le difficoltà derivano, più che dalla ridotta dimensione dell'impresa, da una specializzazione concentrata in settori tradizionali, sempre più esposti alla concorrenza di paesi emergenti che, oltre a vantare costi di produzione molto più bassi, sono meno vincolati da fattori ambientali, sociali e normativi.

La sfida che il sistema di incentivo deve sostenere è quella di spostare la propria attività verso comparti a più alta tecnologia di prodotto e di processo, adottando moderne tecnologie produttive e gestionali. Per l'acquisizione di know-how specializzati ed una profonda trasformazione manageriale. La convinzione è che le ridotte dimensioni dell'impresa non rappresentino un limite invalicabile per effettuare il “salto tecnologico”: mentre la ricerca di base richiede, effettivamente, grandi risorse, comporta tempi lunghi ed elevati rischi commerciali che soltanto grandi aziende possono permettersi, molte innovazioni tecnologiche possono essere reperite attraverso accordi di licenza, jointventure o semplice imitazione.

Si tratta poi di promuovere la diffusione delle innovazioni tra le aziende, agevolando anche la collaborazione con gli istituti di ricerca per assicurare una maggiore diffusione del progresso tecnologico; uno sviluppo che può essere facilitato dall'incremento degli investimenti dall'estero.

Per la semplificazione e il riassetto normativo del sistema degli incentivi alle imprese si è previsto di “rivedere la normativa del sistema degli incentivi” in funzione del ruolo del MAP alla luce della ripartizione delle competenze prevista dal nuovo testo costituzionale e di riorganizzare il sistema degli incentivi promuovendo la trasformazione parziale dei contributi a fondo perduto in finanziamenti agevolati. L'estensione dell'operatività della legge n. 181 del 1989 al di fuori delle aree di crisi siderurgica ha mirato a adeguare le norme al nuovo contesto di crisi.

Per la programmazione di nuovi interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese è stata prevista l'estensione dell'applicazione della legge n. 488 del 1992 alle imprese artigiane, l'emissioni di bandi ambientali e per le isole minori, la revisione degli strumenti della programmazione negoziata attraverso la stipula di accordi con le regioni.

Sul fronte delle politiche per l'internazionalizzazione si è previsto l'agevolazione degli investimenti diretti esteri in Italia attraverso interventi di alleggerimento degli oneri burocratici a carico dell'investitore estero e delle situazioni di contenzioso in cui siano coinvolti gli investimenti esteri; la semplificazione nel ricorso agli strumenti finanziari ed assicurativi gestiti dalla Simest e dalla Sace con la realizzazione del testo unico del commercio estero in attuazione della delega sulla semplificazione e l'elaborazione di una proposta per il riassetto degli enti operanti nel settore, nonché l'attivazione dei fondi di rotazione istituiti presso la Simest; la realizzazione di iniziative di assistenza sul campo alle imprese (flying desk) e l'attivazione delle misure di sostegno per i progetti di collaborazione con i Paesi dell'area balcanica.

In materia di energia, due gli obiettivi strategici. Il primo obiettivo riguarda la riduzione dei costi dell'energia su valori comparabili con quelli medi riscontrabili in altri paesi dell'UE. A tal fine si è previsto di promuovere le procedure autorizzative per impianti energetici, l'emanazione di decreti autorizzativi per 6.000 MW, il rilascio di autorizzazioni per la vendita di gas e il monitoraggio dei prezzi di vendita di elettricità e gas, l'innovazione tecnologica e la modifica del mix di combustibili per un abbattimento dei costi di generazione anche con un maggior ricorso a carbone. Il secondo obiettivo riguarda, invece, il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico (avvio della Borsa elettrica) e il rafforzamento della sicurezza, flessibilità ed economicità degli approvvigionamenti attraverso lo sviluppo e la razionalizzazione delle reti di trasmissione nazionali dell'energia elettrica e del gas, promuovendo anche il potenziamento delle infrastrutture di importazione; lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nelle aree non adeguatamente sviluppate del Paese prevedendo in particolare il finanziamento di circa 100 reti comunali di distribuzione del metano.

Per l'ammodernamento delle reti di distribuzione e il miglioramento della qualità dei servizi, le misure previste, invece, riguardano il “riassetto della normativa in materia di assicurazioni” e l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti.

La valorizzazione del settore del turismo passa, soprattutto, attraverso il rafforzamento del ruolo dell'Italia all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e l'armonizzazione del sistema turistico nel quadro della collaborazione ed integrazione tra Stato Regioni e Enti locali associazioni di categoria.

3. Il quadro generale di riferimento della gestione.

Sul fronte istituzionale e normativo l'attività svolta nell'esercizio si è mossa in quattro macro direzioni: ridisegno di compiti e funzioni per un ri-adequamento della struttura organizzativa del ministero e dei soggetti da esso controllati; identificazione di nuove modalità operative nei confronti degli altri soggetti competenti nel quadro istituzionale vigente dell'intervento a sostegno dei comparti produttivi; semplificazione ed unificazione del quadro normativo nelle principali materie di competenza; arricchimento della normativa a disposizione dell'amministrazione per intervenire in aree critiche per il sistema produttivo nazionale (le crisi territoriali e di impresa, il ritardo tecnologico e le difficoltà incontrate sui mercati esteri).

Alla prima tipologia sono riconducibili il decreto legislativo per il ridisegno dei compiti e delle funzioni del MAP (il decreto, esaminato entro l'anno dalle Commissioni parlamentari competenti è stato pubblicato nel gennaio 2004) e quello di riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), a norma dell'articolo 1 della legge n. 137 del 2002. Con la riforma si ridefiniscono i compiti del MAP, sottolineando la missione ad esso attribuita di promuovere le politiche per l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del sistema produttivo e di realizzarne e favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale. Ad esso spetta anche di sostenere ed integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese, promuovere la concorrenza e coordinare le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, monitorando l'impatto delle misure di politica economica sulla competitività del sistema produttivo. Viene inoltre prevista la predisposizione ogni triennio di un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per le missioni attribuite; la struttura ministeriale è ridisegnata in 3 aree funzionali rispettivamente competenti per la competitività, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico.

Per l'Enea, invece, la riforma si pone come obiettivo l'individuazione di una missione più precisa per l'istituto attribuendogli il compito di promuovere e realizzare attività di ricerca di base, applicata e di innovazione nei settori dell'energia e dell'ambiente, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti e di prestare servizi di alto livello tecnologico. Oltre a modifiche nella struttura organizzativa e di governance, viene prevista la costituzione di una società di diritto privato alla quale affidare la gestione delle partecipazioni in aziende industriali e la gestione di diritti brevettali.

Limitati sono stati i progressi per il superamento delle incertezze sull'attività dell'amministrazione connessa alla modifica nella ripartizione delle competenze in materia di settori produttivi tra diversi livelli di governo³. Passi avanti sono stati, tuttavia, compiuti per giungere ad una chiarificazione dei diversi ambiti operativi.

L'articolo 1 della legge n. 131 del 2003 (commi 4 e 5) ha previsto che "in sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno ... uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione" e che in quei decreti legislativi possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. E' in base a

³ Il nuovo testo della Costituzione, non menzionando le materie "industria, turismo e commercio" né tra le materie di esclusiva competenza statale né tra quelle di competenza concorrente farebbe ritenere che esse, in linea di principio, siano rimesse alla competenza delle regioni. Una lettura testuale che porterebbe a limitare fortemente la competenza centrale. Il disposto dalla lettera r) dell'articolo 117, che prevede una competenza esclusiva statale per il "coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale" sembrerebbe aver voluto mantenere nella competenza del MAP la valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive al fine di controllarne l'efficacia e il rispetto delle finalità istitutive (controllo previsto dall'articolo 1 della legge 266/97). La lettura dell'articolo 119, in cui si prevedono interventi dello Stato "in favore di determinati Comuni Province Città metropolitane e Regioni" per "promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali..." spingerebbe a considerare compatibile con lo spirito costituzionale il mantenimento a livello centrale di competenze negli interventi nelle aree depresse (legge 488/92 e strumenti della Programmazione negoziata) o in aree di crisi settoriale o territoriale. Dipenderà poi dall'interpretazione dell'articolo 117 comma 3° del testo costituzionale, che riconosce allo Stato competenza concorrente per la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, il mantenimento di una competenza concorrente per le leggi di incentivazione quali la 46/82, o interventi per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative o il commercio elettronico.

queste norme che potrà essere predisposto anche un decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di sostegno ai settori produttivi⁴.

Un compito reso più agevole anche da recenti sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 303 del 2003 e la 14 del 2004), che hanno considerato possibile per lo Stato intervenire sulle materie di competenza concorrente anche oltre la determinazione dei soli principi fondamentali della materia e che hanno ritenuto di competenza legislativa esclusiva gli interventi statali di natura macroeconomica che siano idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale.

In attesa del provvedimento attuativo del nuovo testo costituzionale, il MAP ha portato avanti, con il ricorso alla modalità degli accordi in sede di Conferenza Stato regioni (ma anche attraverso l'inserimento di meccanismi volti a prevedere il parere delle regioni su scelte relative a provvedimenti di incentivazione), la definizione di modalità operative nuove con gli enti territoriali. Così è accaduto con il trasferimento alle Regioni di parte degli interventi della programmazione negoziata, con il trasferimento dei Patti territoriali e l'avvio della collaborazione tra Ministero e Regioni nella gestione dei Contratti di programma.

Nel corso del 2003 sono state predisposte le bozze dei codici in materia di testi unici previsti dalla legge di semplificazione 2001 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione" (legge n. 229 del 29 luglio 2003). L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive.

La ristrutturazione del sistema degli incentivi in favore delle imprese è considerata necessaria a ragione della complessità assunta dal sistema di sostegno. Un sistema articolato e scarsamente omogeneo caratterizzato dalla partecipazione di più soggetti, da un'elevata frammentazione degli interventi e da una forte diversità delle relative procedure⁵.

Le nuove norme debbono attenersi a determinati principi e criteri direttivi (prevedere una articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria; limitare la normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi; delegificare e rinviare alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, la disciplina dei procedimenti amministrativi; prevedere la definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese).

La stessa legge prevede, inoltre, un riassetto in materia di assicurazioni, in materia di tutela dei consumatori ed in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Continuata anche nel 2003 l'attività per la ridefinizione della strumentazione a disposizione dell'amministrazione per intervenire nelle aree più colpite dalle difficoltà del quadro economico nazionale (aree di crisi, ritardo tecnologico, penetrazione sui mercati esteri), ri-adequando alle nuove condizioni operative normative già esistenti o dotandosi di nuove leve di intervento.

Nel caso delle situazioni di crisi, per dare attuazione all'articolo 73 della legge n. 289 del 2002 che prevedeva l'estensione a settori diversi da quello siderurgico delle norme previste

⁴ E' di marzo 2004 l'elaborazione di un primo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi in attuazione dell'articolo 1 comma 4 della legge 13/2003.

⁵ Gli incentivi censiti sono stati ben 93 di competenza delle amministrazioni centrali e oltre 420 riferiti alle amministrazioni locali, con punte di circa 50 in alcune Regioni; spesso è difficile cogliere una logica o scelta strategica e programmatica che possa spiegare questa proliferazione di incentivi

dalla legge n. 181 del 1989 per la riconversione e deindustrializzazione delle aree di crisi, sono state assunte dal CIPE nel corso dell'anno tre delibere: la prima del 9 maggio 2003, con cui si estendono gli interventi di promozione industriale; le altre, in data 23 dicembre 2003, con cui si individuano le aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale (delibera n. 129) e si selezionano le aree in base ad una prima applicazione (delibera n. 130).

Più limitata la portata innovativa delle norme contenute nel decreto legge n. 347 del 2003 (convertito con la legge di conversione del 18 dicembre 2004, n. 39), con cui sono state modificate alcune delle disposizioni che regolano l'ammissione di grandi imprese in stato di insolvenza alla procedura di amministrazione straordinaria.

Concluso nell'anno il primo bando per iniziative organiche riferite ad un programma di innovazione e al conseguente programma di industrializzazione (PIA innovazione), risultano ancora in fase di avvio nel 2003 alcune delle misure per l'accelerazione di processi innovativi previste dalle ultime finanziarie.

Non ancora operative le misure previste con l'articolo 106 della legge n. 388 del 2000 per favorire l'accesso al capitale di rischio di PMI delle aree svantaggiate e di nuove imprese mediante la concessione di anticipazioni finanziarie pubbliche a banche e intermediari finanziari finalizzate alla acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza. Sono state predisposte le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni con la delibera del MAP del 3 febbraio 2003; con due decreti entrambi del 19 gennaio 2004 sono stati poi precisati i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere anticipazioni finanziarie e sono state previste le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione.

Nella seconda parte dell'anno sono stati predisposti il bando tematico per lo sviluppo nelle PMI delle tecnologie dell'informazione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva del MAP del 16 gennaio 2001 sulla concessione delle agevolazioni previste dal fondo per l'innovazione tecnologica (il decreto di pubblicazione del bando è del 12 novembre 2003), e il bando tematico territoriale relativo alla Lombardia (il decreto è stato pubblicato il 7 agosto 2003). Con la circolare del 15 ottobre 2003 è stato avviato il bando per le incentivazioni nei limiti del *de minimis* a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti di cui all'articolo 59 della legge n. 448 del 2001.

Ancora in discussione o destinati a produrre i loro effetti nel 2004 i provvedimenti a favore dell'internazionalizzazione. In corso l'esame parlamentare del disegno di legge sull'internazionalizzazione delle imprese (A.C. 4360). Il disegno prevede l'istituzione dei c.d. sportelli "Italia" e il conferimento di delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore. Tra le altre misure previste l'attivazione degli strumenti indicati dall'Accordo – quadro sottoscritto tra il MAP e le Università, quali l'utilizzo di una rete telematica per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimento incentivati mediante accordi di settore allo scopo di favorire la presenza di prodotti italiani sui mercati esteri e la modifica delle attuali norme disciplinanti l'attività della SIMEST allo scopo di consentire alla società di accedere ad operazioni di cofinanziamento con la BERS, la BEI e l'IFC e altri enti.

Completata sul finire dell'anno la definizione della normativa per la costituzione dei fondi per il sostegno degli investimenti italiani in alcune aree estere, sono stati adottati di recente nuovi interventi con la legge finanziaria per il 2004 (articolo 4 della legge n. 350 del 2003). Si è prevista l'introduzione di misure di sostegno finanziario a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane e dei loro consorzi di export e varie disposizioni volte alla tutela dei prodotti del *made in Italy*. Tra queste si segnalano in particolare: l'istituzione presso il MAP di un Fondo per una campagna promozionale straordinaria per il *made in Italy*; l'istituzione di uffici di consulenza e di monitoraggio presso le strutture ICE o le rappresentanze diplomatiche e consolari, finalizzati alla tutela del marchio e